

La Seconda Commissione ha modificato l'articolo relativo alla norma finanziaria per come di seguito indicato.

Art. 21

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 500.000,00 si provvede con le risorse allocate sul Programma U.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 - 2020 che presenta la necessaria disponibilità. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2018-2020.